



Linee guida 2011

per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari

L'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) Emilia-Romagna e l'Unione delle Province d'Italia (UPI) Emilia-Romagna, in collaborazione con il Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Emilia-Romagna (Ce.S.F.E.L.)

Unioncamere Emilia-Romagna

Le seguenti banche / intermediari finanziari:

- Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero SpA

- Bcc Factoring SpA

- Eurofactor Italia SpA

- Gruppo Intesa Sanpaolo (Biis – Carisbo - Cariromagna)

- International Factors Italia SpA (IFITALIA SpA)

1. Il contesto: la crisi, i vincoli del Patto di Stabilità e il problema del blocco dei pagamenti degli enti locali

Gli effetti della crisi finanziaria internazionale ed i relativi effetti sull'andamento dell'economia reale continuano a perdurare, incidendo in modo particolare sulla fascia meno protetta della classe imprenditoriale e, segnatamente, sulle piccole e medie imprese del settore edile e sulle numerose attività artigianali connesse. Tali criticità interessano anche la Regione Emilia-Romagna, benché il tessuto economico locale evidenzia parametri abbastanza positivi rispetto ad altre Regioni del Paese.

La situazione risulta infatti ulteriormente aggravata dalle rigide regole del Patto di Stabilità Interno, a cui devono sottostare i Comuni con oltre 5.000 abitanti e le Amministrazioni Provinciali al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Gli stringenti vincoli imposti dal Patto hanno di fatto creato, nella realtà quotidiana, un blocco dei pagamenti per spese di investimento a favore dei fornitori degli enti, anche quando tali spese sono conseguenti ad obbligazioni legittimamente assunte negli esercizi precedenti. ANCI, UPI e Ce.S.F.E.L. Emilia-Romagna stimano che nel corso del 2011 le Amministrazioni Comunali e Provinciali della Regione si vedranno costrette, per rispettare il patto con le attuali norme, a bloccare e rinviare al 2012 pagamenti per opere in corso e altri investimenti per alcune centinaia di milioni. La Legge di Stabilità 2011 ha infatti un impatto molto pesante sugli enti locali della Regione, comportando per i Comuni una riduzione dei trasferimenti rispetto al 2010 di circa 110 milioni di euro ed un peggioramento dei vincoli del Patto di circa 230 milioni di euro rispetto al 2010.

Conseguentemente, la necessità di ricorso al credito da parte delle imprese e la relativa esposizione degli operatori economici nei confronti delle banche assumono dimensioni sempre più rilevanti, non solo per sopperire alle normali esigenze di sviluppo, ma anche e soprattutto per far fronte alla mancata acquisizione di liquidità a fronte di lavori eseguiti.

In questo contesto compete anche alle amministrazioni locali intervenire per attivare processi virtuosi, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con gli strumenti che l'ordinamento mette a loro disposizione, tenuto conto del ruolo sempre più marcato di *governance* delle collettività amministrate che gli enti locali hanno assunto nell'assetto costituzionale.

Al fine di sostenere le imprese in un momento di crisi e considerati i vincoli del Patto di Stabilità, appare pertanto opportuna l'attivazione di strumenti finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, anche agevolando la cessione dei crediti vantati dalle stesse nei confronti degli enti, opportunità espressamente prevista dalla normativa è già utilizzata da vari enti locali nel 2009 e nel 2010.

2. *Le opportunità normative ed il Protocollo d'Intesa del 19 maggio 2010*

L'art 117 del D.Lgs 163/2006 disciplina la cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, a favore di banche od intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La norma in oggetto prevede che le cessioni debbano essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debtrici, diventando efficaci ed opponibili alle stesse qualora queste non le rifiutino entro 45 giorni dalla notifica, ferma restando la possibilità per le amministrazioni pubbliche di accettare preventivamente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

L'art. 9 comma 3-bis del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), così come modificato dall'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010) e dall'art. 31 del D.L. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), nell'ambito delle "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", prevede che "A partire dall'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente".

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 sono state quindi disciplinate le modalità di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2009, approvando altresì i relativi modelli di certificazione.

Da ultimo, il 20 ottobre scorso, a fronte dei gravi problemi derivanti dai ritardi dei pagamenti dovuti alle imprese da parte delle PA (stimati in Europa in 180 miliardi di euro), il Parlamento europeo ha approvato una Direttiva a tutela dei creditori, che sono nella maggior parte dei casi piccole e medie imprese. La Direttiva, che andrà recepita negli ordinamenti nazionali entro 24 mesi dalla sua adozione, stabilisce che gli enti pubblici dovranno pagare le fatture entro 30 giorni e, se non lo faranno, pagheranno un interesse di mora dell'8%.

Al fine di favorire l'attuazione delle norme in oggetto e rispettare i vincoli del Patto di Stabilità, diverse amministrazioni locali della Regione hanno attivato nel 2009 e nel 2010 Accordi

finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, ed in particolare la cessione pro soluto dei crediti derivanti da spese di investimento a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati.

In particolare, in data 19 maggio 2010, al fine di fornire una risposta concreta ai bisogni evidenziati, coordinare le varie iniziative promosse dagli enti della Regione e dare agli stessi maggiore forza negoziale, è stato sottoscritto un "Protocollo d'Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e Province della Regione Emilia-Romagna attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari", promosso da ANCI Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna e Ce.S.F.E.L. Il suddetto Protocollo d'intesa riguardava la promozione di accordi, da attivare a livello locale, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese mediante lo strumento della cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti degli enti. Diversi enti della Regione hanno quindi stipulato Accordi locali attuativi del Protocollo in oggetto, ai quali hanno aderito gli intermediari finanziari interessati e le rispettive Camere di Commercio Provinciali (ad eccezione di quella di Piacenza). In particolare, come previsto dal modello definito a livello regionale, al fine di contenere gli oneri a carico delle imprese le Camere di Commercio hanno istituito appositi Fondi per il rimborso alle imprese degli oneri finanziari sostenuti per le operazioni di cessione. In alcuni casi hanno contribuito al finanziamento di tali Fondi anche gli enti locali, mediante appositi stanziamenti aggiuntivi finalizzati a coprire gli eventuali oneri non rimborsati dalle Camere di Commercio.

3. *Le linee guida per il 2011*

Date le crescenti difficoltà generate dal Patto di Stabilità e dalla riduzione dei trasferimenti, che coinvolgeranno la maggior parte degli enti locali della Regione nel 2011, si ritiene che sia indispensabile anche nel 2011 disporre di uno strumento analogo a quello individuato nel 2010, anche alla luce dell'ultima modifica normativa dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2009, ad opera del D.L. 78/2010, con cui è stata messa regime la possibilità per gli enti locali di certificare i crediti dei propri fornitori, originariamente prevista solo per l'anno 2009 e successivamente prorogata anche per il 2010, e considerato che gli Accordi sottoscritti dagli enti nel 2010, prima della modifica normativa in oggetto, prevedevano una scadenza in data 31/12/2010. Allo stesso tempo, ferma restando la sostanza del modello individuato nel 2010, si ritiene altresì opportuno semplificare l'iter operativo per la sottoscrizione dei nuovi Accordi e ridefinire il ruolo dei soggetti a vario titolo coinvolti.

A tale fine, previa verifica delle esigenze dei principali enti locali della Regione, è stato effettuato in data 21 dicembre 2010 un incontro preliminare al quale hanno partecipato i soggetti

promotori del Protocollo del 19/5/2010, ed in particolare ANCI Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna e Ce.S.F.E.L., oltre ad alcuni enti della Regione, per approfondire le eventuali modalità di sottoscrizione degli Accordi nell'anno 2011.

In esito a tali approfondimenti, al fine di semplificare l'iter operativo per la sottoscrizione degli Accordi, si è ipotizzata per il 2011 la sottoscrizione di singoli **Accordi su base provinciale**, ai quali potranno contestualmente aderire tutti gli enti locali del territorio interessati, la competente Camera di Commercio, le banche od intermediari finanziari autorizzati che avranno manifestato la propria disponibilità, previa sottoscrizione delle presenti linee guida. Nell'ambito di ogni Provincia, il ruolo di coordinamento per la definizione e la sottoscrizione degli accordi potrà essere svolto dall'Amministrazione Provinciale, dal Comune capoluogo, dalla Camera di Commercio, od altro soggetto di volta in volta individuato, che dovrà altresì eventualmente provvedere a contattare il Consiglio Notarile competente per chiedere condizioni agevolate per gli oneri notarili di autentica degli atti di cessione del credito.

Si è pertanto elaborato uno **schema-tipo di accordo**, che si allega alle presenti linee guida quale parte integrante e sostanziale, che si renderà disponibile alle amministrazioni locali interessate e potrà essere recepito dai vari enti, effettuate le eventuali ed opportune modifiche, tramite la sottoscrizione di singoli accordi a livello locale.

Affinché le strategie messe in campo dagli enti a sostegno delle imprese possano produrre i risultati attesi, si ritiene necessario che il **sistema creditizio** accompagni in modo coerente i processi che gli enti locali della Regione e gli altri soggetti pubblici coinvolti avvieranno di comune intesa. Si ritiene pertanto necessario che **le banche e gli intermediari finanziari** interessati, mediante l'adesione alle presenti linee guida, si impegnino a:

- favorire l'accesso al credito a breve termine alle imprese che vantano crediti nei confronti dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, valutando la possibilità di sottoscrivere accordi locali finalizzati ad agevolare la cessione pro soluto dei crediti derivanti da spese di investimento, certificati dagli enti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008 e del successivo decreto ministeriale 19 maggio 2009;
- applicare alle operazioni di cessione effettuate nell'ambito di tali accordi le condizioni negli stessi definite, che non potranno in ogni caso eccedere quelle di cui all'art. 2 dello schema di accordo allegato;
- mettere a disposizione un plafond specifico per l'attuazione degli accordi in oggetto, fatta salva l'analisi del merito creditizio delle imprese.

Gli altri soggetti sottoscrittori del presente documento assumono invece i seguenti impegni:

ANCI ed UPI Emilia-Romagna, unitamente al Ce.S.F.E.L., si impegnano a:

- promuovere la sottoscrizione da parte dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna di accordi finalizzati ad agevolare la cessione pro soluto dei crediti vantati dalle imprese a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati (il Ce.S.F.E.L., in particolare, svolgerà un ruolo di assistenza e consulenza nei confronti degli enti locali della Regione interessati alla sottoscrizione degli accordi);
- fornire a tale fine agli enti interessati le presenti linee guida ed il relativo **schema-tipo di accordo**, nel quale sono state definite le procedure operative per le operazioni di cessione ed individuate le condizioni massime da applicare alle stesse;
- valutare l'opportunità di contattare il Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia-Romagna, al fine di definire eventuali modalità di coordinamento e di indirizzo a livello regionale, in ordine agli oneri notarili degli atti di cessione;
- valutare la possibilità di chiedere alla Regione Emilia-Romagna la disponibilità a partecipare all'iniziativa in oggetto, con modalità che andranno opportunamente concordate, anche al fine di incrementare le risorse destinate al rimborso ai fornitori degli enti locali emiliano-romagnoli degli oneri finanziari sostenuti per le operazioni di cessione effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

UNIONCAMERE Emilia-Romagna si impegna ad attivare modalità di coordinamento con le Camere di Commercio della Regione, al fine di favorire la loro partecipazione agli accordi sottoscritti a livello locale.

L'adesione alle presenti Linee guida da parte di altri intermediari finanziari potrà avvenire anche successivamente, previa specifica comunicazione al Ce.S.F.E.L., in qualità di coordinatore degli aspetti operativi e tecnici dell'iniziativa in oggetto.

Bologna, 10/02/2011

Letto, approvato e sottoscritto:

Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) Emilia-Romagna Gianni Melloni	Direttore
Unione Delle Province d'Italia (UPI) Emilia-Romagna Enrico Manicardi	Direttore
Unioncamere Emilia-Romagna Ugo Girardi	Segretario Generale
Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Emilia-Romagna (Ce.S.F.E.L.) Marcello Marconi	Coordinatore

Le seguenti banche / intermediari finanziari:

<p>Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero SpA Andrea Manzotti</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Bcc Factoring SpA Marco Nigro</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Eurofactor Italia SpA Alberto Beneggi</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Gruppo Intesa Sanpaolo (Biis – Carisbo - Cariromagna) </p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>International Factors Italia SpA (IFITALIA SpA) Claudio Barbieri</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

ALLEGATO

Schema di Accordo per assicurare la liquidità alle imprese creditrici degli enti locali della Provincia diattraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari

Con la presente scrittura tra i seguenti enti locali della Provincia di (qui di seguito ENTI LOCALI):

la **Provincia di** con sede incod. fiscale, rappresentato da

il **Comune di** con sede incod. fiscale, rappresentato da

il **Comune di** con sede incod. fiscale, rappresentato da

il **Comune di** con sede incod. fiscale, rappresentato da

e

la **Camera di Commercio di** (QUI DI SEGUITO CAMERA) con sede in - cod. fiscale, rappresentata da

e

le seguenti **banche / intermediari finanziari**:

....., autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa (QUI DI SEGUITO BANCA e/o FACTOR) con sede in cod. fiscale rappresentata da

e

Il **Consiglio Notarile** di(eventuale)

Premesso:

- Che l'art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), così come modificato dall'art. 1, comma 16, del Decreto legge n. 194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010) e dall'art. 31 del Decreto legge 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), nell'ambito delle "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", prevede che "A partire dall'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente";
- Che con Decreto MEF 19/5/2009 sono state definite le modalità per la presentazione da parte delle imprese all'amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito (modello «Allegato 1» al decreto) e per la successiva certificazione dello stesso da parte degli enti (modello «Allegato 2» al decreto), ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito alle imprese e dall'altro da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità) sempre più stringenti e che comportano pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria ai fornitori degli enti;
- Che, per favorire l'attuazione delle misure in oggetto, in data 19/05/2010 è stato sottoscritto un "Protocollo d'Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari", promosso da ANCI Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna e Ce.S.F.E.L.;
- Che l'adesione al protocollo era aperta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
- Che il suddetto protocollo d'intesa riguardava la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, anche mediante lo strumento della cessione pro soluto di crediti certificati, come previsto dalla normativa vigente (art. 117 del .D.Lgs 163/2006, art. 9 comma 3-bis del decreto-legge n. 185/2008, Decreto MEF 19 maggio 2009);

- Che a tale fine è stato elaborato uno schema-tipo di accordo, allegato al protocollo, avente ad oggetto le operazioni di certificazione e cessione pro soluto dei crediti delle imprese, nel quale sono state altresì definite le procedure operative e le condizioni massime da applicare alle stesse;
- Che, in base alle ulteriori indicazioni fornite da Unioncamere Emilia-Romagna, tale schema-tipo di Accordo è stato successivamente aggiornato nelle parti relative alle modalità di rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese da parte delle camere di Commercio;
- Che, in attuazione del Protocollo d'intesa, vari enti della Regione hanno sottoscritto nel corso del 2010 Accordi locali attuativi con gli intermediari finanziari interessati e con le rispettive Camere di Commercio;
- Che, in coerenza con la normativa allora vigente, gli Accordi sottoscritti dagli enti prevedevano una scadenza in data 31/12/2010, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti in relazione ad eventuali modifiche normative che consentissero di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente a tale data;
- Che l'ultima modifica normativa dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2009, ad opera del già citato art. 31 del D.L. 78/2010, ha messo regime la possibilità per gli enti locali di certificare i crediti dei propri fornitori, originariamente prevista solo per l'anno 2009 e successivamente prorogata per il 2010;
- Che, date le crescenti difficoltà generate dal Patto di Stabilità e dal taglio dei trasferimenti statali, è emersa, a seguito di un confronto con i principali enti locali della Regione Emilia-Romagna, l'esigenza di disporre anche nel 2011 di Accordi volti ad incentivare le operazioni di cessione ex art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 e s.m.i.;
- Che tale esigenza è stata oggetto di un incontro, in data 21/12/2010, fra i soggetti promotori del Protocollo d'Intesa siglato nel 2010, ed in particolare fra Unioncamere regionale ed Anci Emilia-Romagna, al fine di approfondire le modalità di sottoscrizione dei nuovi Accordi per l'anno 2011;
- Che, in esito a tali approfondimenti, è stato predisposto un documento avente ad oggetto le " Linee guida 2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari", che riporta in allegato uno schema-tipo di accordo nel quale sono state definite le procedure operative delle operazioni di cessione e le condizioni massime da applicare alle stesse;
- Che tali Linee guida sono state sottoscritte in data dai seguenti soggetti
- Che, al fine di semplificare l'iter operativo per la sottoscrizione degli Accordi, si è ipotizzata per il 2011 la sottoscrizione di Accordi su base provinciale, ai quali potranno contestualmente aderire tutti gli enti locali

del territorio interessati e la competente Camera di Commercio, oltre alle banche od intermediari finanziari autorizzati che avranno manifestato la propria disponibilità, previa sottoscrizione delle suddette linee guida;

- Che diversi enti locali della Provincia dihanno manifestato il proprio interesse a stipulare un Accordo su base provinciale, in base allo schema allegato alle Linee guida;
- Che la Camera di Commercio di ha deliberato la propria disponibilità ad aderire all'Accordo in oggetto, rendendosi altresì disponibile ad istituire un Fondo di iniziali euro per l'anno 2011, a carico della stessa Camera di Commercio, per far fronte agli oneri delle operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di , a fronte di crediti vantati nei confronti di enti locali aderenti all'Accordo;
- Che la Giunta Comunale dicon delibera n. del ha approvato lo schema di Accordo in oggetto, stanziando anche la somma di euro , ad incremento del Fondo istituito dalla Camera di Commercio, da destinare al rimborso degli oneri relativi alle operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte al Registro Imprese di Camere di Commercio al di fuori del territorio provinciale, a fronte di crediti vantati nei confronti del Comune (eventuale);
- Che gli ENTI LOCALI e la Camera di Commercio hanno interesse a che le BANCHE e/o FACTOR facilitino l'accesso al credito ai propri Fornitori che ne facciano richiesta;
- Che a tal fine gli ENTI LOCALI sono disponibili a certificare istanze pervenute entro il 31/12/2011 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla cessione;
- Che gli ENTI LOCALI provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- Che le BANCHE e/o FACTOR si sono detti disponibili ad acquistare i crediti dai Fornitori che ne faranno richiesta alle condizioni di cui al successivo art. 2.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto della convenzione

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La BANCA e/o FACTOR nell'ambito del presente accordo, si rende disponibile a valutare la possibilità a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento degli enti locali contratti di cessione del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti degli enti, per importi di norma superiori per singola cessione a 30.000 euro (importo indicativo da definire nei singoli Accordi locali anche in relazione alle diverse disponibilità degli intermediari finanziari).

Gli ENTI LOCALI provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Sono esclusi dall'accordo i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ART. 2 Condizioni e modalità

Le imprese titolari di crediti nei confronti degli ENTI LOCALI rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 potranno richiedere alla BANCA e/o FACTOR, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di cessione.

Il creditore potrà presentare entro il (da valutare in sede di stipula degli Accordi locali, sentita la Camera di Commercio competente, in quanto il termine individuato deve essere coerente con i tempi dell'istruttoria e perfezionamento dell'operazione e di liquidazione del contributo da parte della Camera di Commercio), come previsto dall'art.9 comma 3-bis del DL 185/2008 e s.m.i., e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario dell'Ente istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto. Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l'insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui l'Ente effettuerà il pagamento alla BANCA e/o FACTOR, il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

Il Dirigente del Servizio Finanziario....., nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue

disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell'impresa.

Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell'ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale (eventuale, da valutare nell'ambito dei singoli Accordi).

. Al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell'operazione di cessione, i soggetti che intendono procedere alla cessione di crediti nell'ambito del presente Accordo potranno rivolgersi, per l'autentica e la successiva registrazione della scrittura privata, muniti della certificazione del credito rilasciata dall'Ente Locale, al Consiglio Notarile di, che garantirà l'applicazione delle condizioni di cui.....(eventuale, da valutare nell'ambito dei singoli Accordi locali, in relazione alla disponibilità dei singoli Consigli Notarili).

Gli ENTI LOCALI si dichiarano disponibili, in caso di certificazione positiva e qualora continuino a sussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, a comunicare al cedente e al cessionario (BANCA) l'espressa accettazione delle cessioni effettuate e notificate all'Ente o, in caso di partecipazione dell'Ente alla cessione, a rendere il proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29.

Gli **oneri** delle operazioni di cessione:

a) nel caso di cessione pro soluto di fatture **rientranti** tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo istituito presso la Camera di Commercio:

- in caso di cessioni effettuate da imprese fornitrici degli ENTI LOCALI iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di (specificare se l'iscrizione è riferita soltanto alla sede principale o anche all'unità locale/sede secondaria), saranno rimborsati dalla Camera di Commercio di, nei limiti delle risorse disponibili, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di pagamento del prezzo di cessione - come determinato nell'atto di cessione del credito - e la data massima indicata dall'Ente per il pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura- E/C ecc.) inviata dalla BANCA e/o FACTOR all'impresa fornitrice cedente,

che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all'Ente debitore;

- in caso di operazioni di cessione effettuate da imprese creditrici degli ENTI LOCALI iscritte al Registro Imprese di Camere di Commercio al di fuori del territorio provinciale, saranno rimborsati dalla Camera di Commercio di, nei limiti delle risorse stanziare a tale scopo a favore del Fondo dagli Enti debitori, con le stesse modalità di cui al punto precedente; **N.B.: eventuale, previa verifica della disponibilità delle singole Camere di Commercio. In caso di indisponibilità gli enti potranno prevedere che tutti gli oneri di cessione rimangano a carico delle imprese, ovvero individuare eventuali modalità alternative per effettuarne il rimborso (da un contributo diretto dell'ente ad altre possibili modalità)**
- la Camera di Commercio di effettuerà i rimborsi alle imprese seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste (da parte delle imprese) nei limiti delle risorse stanziare; per accedere al rimborso degli oneri da parte della Camera di Commercio è necessario che l'impresa sia in regola con il pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993).

b) nel caso di cessione pro soluto di fatture **non rientranti** tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo della Camera di Commercio, saranno a carico delle imprese che hanno ceduto il credito con le modalità concordate negli atti di cessione.

Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un **tasso omnicomprensivo** non superiore all'euribor corrispondente alla durata dell'operazione di sconto (o, in alternativa, all'euribor 3 mesi), maggiorato di uno **spread pari all'1,50%** per anno, calcolato in relazione alla durata effettiva dell'operazione, comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.). Per Durata Effettiva dell'operazione si intende il numero di giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo, come determinato nell'atto di cessione tra la Banca e il Cedente, e la data massima indicata dall'Ente, in sede di rilascio della Certificazione del Credito, per l'effettuazione del pagamento.

Resteranno a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le **eventuali spese di tenuta conto**, che dovranno essere concordate **e non potranno in ogni caso eccedere l'importo massimo di euro 50 euro trimestrali**, e le **spese relative alla stipula/autentica** dell'atto di cessione. **N.B. In sede di sottoscrizione degli Accordi locali, sentite le Camere di Commercio interessate, gli enti potranno valutare di porre a carico dei**

relativi Fondi anche le spese di stipula/autentica degli atti di cessione, eventualmente fissando un limite massimo all'importo che potrà essere rimborsato alle imprese.

La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Resta inteso che, nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 (da valutare, eventualmente definire con gli intermediari finanziari un tasso di ritardato pagamento).

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico degli ENTI LOCALI nei confronti della BANCA e/o FACTOR cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

ART. 3 Durata e recesso

Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con il presente accordo.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza dell'accordo con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l'accordo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con il presente accordo.

ART. 4 Adesioni successive

Al presente accordo potranno successivamente aderire altri Enti Locali della Provincia di, mediante apposita comunicazione da inviare agli intermediari finanziari aderenti ed alla Camera di Commercio.

All'accordo potranno altresì aderire altri intermediari finanziari, mediante apposita comunicazione da inviare agli Enti Locali aderenti ed alla Camera di Commercio e previa sottoscrizione delle "Linee guida 2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari".

Letto, approvato e sottoscritto

....., li.....

Camera di Commercio di

.....

I seguenti Enti Locali

.....

Le seguenti banche / intermediari finanziari

.....

Il Consiglio Notarile di.....(eventuale)

.....